



COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Provincia di Rovigo

ORDINANZA
N. 5 DEL 16-10-2024

Oggetto: Divieto di bivacco con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte sul territorio comunale.

IL SINDACO

VERIFICATO che sempre più spesso, alcune aree del territorio comunale vengono utilizzate come aree di sosta e di bivacco da parte di utilizzatori di veicoli quali camper, furgoni, roulotte, e da tali utilizzatori le suddette aree vengono lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici, reflui dei bisogni corporali e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi e utilizzando l'arredo urbano come stendibiancheria ogni qualvolta siano fatte oggetto di bivacco occasionale, e non essendo materialmente possibile, per l'Amministrazione Comunale, vigilare continuamente giorno e notte sul comportamento di tali soggetti e pertanto non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non cogliendoli sul fatto, facendo quindi ricadere sull'intera cittadinanza i costi ed i disagi per la continua pulizia straordinaria di tali aree;

PRECISATO che l'oggetto vietato dalla presente ordinanza non è costituito da qualsivoglia sosta di veicoli, in particolare camper, nei parcheggi comunali né essa vuole disincentivare la pratica del turismo itinerante con veicoli, peraltro consentita e disciplinata dall'art.185 del codice della strada, ma vuole unicamente essere un deterrente all'arbitrario uso di tali veicoli ed all'utilizzo improprio dei luoghi pubblici, del suolo pubblico ed in generale su tutto il territorio comunale in funzione di una pratica quotidiana del bivacco sul suolo pubblico da parte di adulti e bambini con possibili situazioni critiche di carattere igienico sanitario;

RICONOSCIUTA alla situazione descritta carattere contingente quanto all'atipicità della stessa ed altresì l'urgenza di provvedere per fare cessare tali fenomeni e per dare una risposta efficace alle istanze dei cittadini che chiedono ripetutamente un'affermazione della presenza delle istituzioni;

VISTO l'art.54 del Decreto Legislativo N.267 del 18 Agosto 2000, modificato dalla Legge N.125 del 24/07/2008 in riferimento al potere di Ordinanza dei Sindaci per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

VISTA la legge N.689 del 24/11/1981;

ORDINA

il **DIVIETO DI BIVACCO**, da intendersi come utilizzo improprio dei luoghi pubblici a luogo di propria dimora con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte su tutto il territorio comunale;

INFORMA

- La presente ordinanza avrà validità immediata.
- Chiunque violerà disposizioni della presente Ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Si applicano i principi della Legge N.689 del 24/11/1981.
All'atto delle contestazioni i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto e all'immediato allontanamento e sgombero dell'area, i veicoli saranno rimossi (a spese degli interessati) e trasportati in un deposito;
- L'inottemperanza all'ordine dell'autorità verrà punito a norma dell'art. 650 del C.P. ed all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà l'Amministrazione Comunale a spese dei trasgressori;
- Ai sensi dell'art.3 della Legge 07/08/1990 N.241 avverso il presente provvedimento è ammesso entro termine di 60 giorni il ricorso al TAR Veneto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- La presente Ordinanza è trasmessa all'Ufficio territoriale di Governo Prefettura di Rovigo, al Comando Stazione Carabinieri di Crespino, al Comando Polizia Stradale di Rovigo e al servizio di Polizia Locale Medio Polesine di Polesella.
- Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo pretorio online.

Villanova Marchesana, 16 Ottobre 2024



Il Sindaco

Maurizio Cagnoni

Maurizio Cagnoni